

TRIBUNALE DI FROSINONE***Ricorso ex art. 414 c.p.c.***

ABATECOLA ROSSANA, c.f. *BTCSRNM42G838K*, nata a Pontecorvo (FR), il 02.08.1979 e residente a Pico (FR) in via XXIV Maggio, 4, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. *ZNZPLA88L16810T*, con loro elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Marittima Palazzo Cosac Scala a, presso e nello studio dell'avv. Monia Nardoni e in indirizzo telematico e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi:

pec antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvocationassino.it

fax 0776.809862

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)
urp@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Via L. Pianciani, 32 - 00185 Roma, drla@postacert.istruzione.it, C.F.: 97248840585, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, domiciliati *ope legis* in Roma, presso l'Avvocatura dello Stato e

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale Provincia di Frosinone, Viale Olimpia 14/16 (zona Casaleno) 03100 Frosinone, uspfr@postacert.istruzione.it, C.F. 80009750607,

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Roma



Via Luigi Pianciani 32 00185 Roma , usprm@postacert.istruzione.it,
C.F. 80190390585,

domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso
l'Avvocatura dello Stato, roma@mailcert.avvocaturastato.it

e contro

i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive
dell'ambito territoriale della Regione Lazio e delle Province di
Roma e Frosinone, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE)
vigenti negli anni scolastici 2016/2017.

FATTO

1) La ricorrente, quale docente di scuola primaria, è stata
assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma
98, lettera c della legge 13 luglio 2015 numero 107, per l'anno
scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 presso l'ufficio
scolastico regionale per la regione Lazio nell'ambito territoriale
della provincia di Roma presso l'Istituto Comprensivo Serano di
Artena (FR);

2) In particolare, l'insegnante Abatecola, assunta nell'anno
2015/2016 della fase C del piano assunzionale relativo al medesimo
anno 2015/2016, proveniente da GAE, ha partecipato -
obbligatoriamente- alla domanda di mobilità relativa a tutto il
territorio nazionale, giacché la sede assegnata alla stessa nel
precedente anno scolastico era solo provvisoria.

3) Nella **domanda** relativa alla "Mobilità territoriale per
assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria – anno
scolastico 2016/2017" e concernente il prossimo **triennio a partire**



dal 2016/2017, la ricorrente aveva espressamente indicato i parametri per l'elaborazione dei punteggi e, conseguentemente, per la formazione delle successive graduatorie.

Alla stessa è stato attribuito un punteggio di punti 29;

Alcuni docenti (come la stessa ricorrente) che hanno partecipato alla domanda di mobilità, non avranno titolarità in una specifica scuola, ma, come prevede la legge n.107 e come chiarisce nel dettaglio il CCNI 2016/17, la titolarità sarà in un ambito territoriale;

4) La domanda presentata dalla sig.ra Abatecola, nella sezione "Preferenze Territoriali" prevedeva l'indicazione specifica degli ambiti territoriali che la stessa aveva deciso di voler ricoprire nel triennio 2016-2019, in ordine di priorità.

La ricorrente ha indicato gli ambiti di preferenza nel seguente ordine. Così in particolare:

- Lazio Ambito 0020;
- Lazio Ambito 0018;
- Lazio Ambito 0019;
- Lazio Ambito 0017;
- Lazio Ambito 0023;
- Lazio Ambito 0024;
- Lazio Ambito 0014;
- Lazio Ambito 0022;
- Lazio Ambito 0004;
- Lazio Ambito 0001.

Dunque, la ricorrente ha proposto domanda di mobilità concorrendo nella tipologia posto comune relativamente alla fase



C con punteggio di punti 29:

Senza specifica comunicazione alcuna la Abatecola veniva a conoscenza che, per l'anno 2016/2017, era stata assegnata all'ambito LAZ0000008, con punti 29

E' significativo osservare che la ricorrente è stata assegnata presso l'ambito LAZ0000008, presso l'Istituto Comprensivo sito in Roma (RM) alla via Cornelia, 73 distante circa 135 km dalla propria abitazione:

5) Ad oggi infatti la sede di servizio è in Roma, via Cornelia 73;

6) Dalla graduatoria estratta dal sito del MIUR (Ispettorato UPS e dal sito web www.orizzontescuola.it) si evince che

>>>> altri docenti con punteggio inferiore rispetto della ricorrente sono stati collocati (e la ricorrente ne è stata esclusa!!) presso gli ambiti territoriali scelti anche dalla ricorrente in fase di domanda di mobilità

La graduatoria è quindi affetta da un evidentissimo errore nella formazione della stessa;

7) In sintesi estrema: gli ambiti territoriali, scelti dalla sig.ra Abatecola sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti che:

7.1) Facevano parte della stessa graduatoria nazionale fascia "C";

7.2) Concorrevano nella stessa classe della ricorrente: posto comune;

7.3) non avevano titoli di precedenza;



7.4) **possedevano un punteggio più basso** rispetto a quello della signora Abatecola Rossana che, si ripete essere pari a 29 punti!!!!!!!!!!

E' evidente l'erroneità delle graduatorie;

8) Gli elementi di illegittimità sono infatti evidenti alla sola lettura delle graduatorie e dei punteggi attribuiti

In particolare, si rilevano, senza pretesa di esaustività, ma solo scopo esemplificativo i seguenti errori da parte del Ministero.

8.1) AMBITO LAZ000014

La ricorrente, che ha concorso per tale ambito e possedeva n. 29 punti avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatoria dell'ambito con lo stesso punteggio della Turturo e certamente prima di Milani Giovanna.

Sono stati però assegnati i posti a docenti con minor punteggio:

MESTICI CHIARA, con punti 12; (controinteressata)

GIAMMANCO ORNELLA, con punti 17;

MELARANCI TIZIANA, con punti 20;

RIGGI ALDINA, con punti 21;

MILANI GIOVANNA, con punti 27. (controinteressata)

TURTURO ANGELA, con punti 29;

8.2) AMBITO LAZIO 0004

La ricorrente, che ha concorso per tale ambito possedeva n. 29 punti avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatoria dell'ambito con lo stesso punteggio di Costante Gianluca e certamente prima di Francalanza Florinda e Ferraro Rosaria.



Sono stati però assegnati i posti a docenti con minor punteggio:

CAROBENE MARIAROSARIA	pt. 18
BAIANO CARMELA	pt. 21
BAIANO TERESA MARI	pt. 9
BRUNO LUCIA MARIA	pt. 12
BISLETTI FEDERICO	pt. 15
BEVILACQUA ANNAMARIA	pt. 18
CECERE RAFFAELA	pt. 14
CAGGIANO GIOVANNA	pt. 9
CHIARADONNA CINZIA	pt. 7
CALELLO GIUSEPPA	pt. 27
CALIPPO ELISENA	pt. 26
CONGESTA CARMEN	pt. 15
CANNATA FRANCESCA	pt. 24
CAPONAZZA LUISA	pt. 21
CIAPPINA ROBERTA	pt. 22
CAROLEO MARIA	pt. 16
CARNEVALE CLARA	pt. 12
CARANDENTE MARIA GRAZIA	pt. 18
CARUSO RAFFAELLA	pt. 18
CASABURI CINZIA	pt. 12
COSOLETO MARIA ANTONIA	pt. 7
CESARO GENNARINA	pt. 22
COSTANTE GIANLUCA	pt. 29
CIVITILLO VITTORIA	pt. 21
DI CATERINO MARIANNA	pt. 19
DE LUCA FABIA	pt. 18



DEL GRECO PALMA	pt. 12
D'ANGELO ERMELINDA	pt. 27
DI RUBBA PATRIZIA	pt. 19
FELE ANNA	pt. 24
FRANCALANZA FLORINDA	pt. 28
FRIONI SANDRA	pt. 24
FERRARO ROSARIA	pt. 28
FERRARO STELLA ANNA	pt. 19
GIACCO CARMELA	pt. 19
GIUFFRE' ELISA	pt. 15
GIUFFRE' SABINA	pt. 20
GANDOLFO MARIANNA	pt. 12
GIUNTA SANTINA	pt. 12
GRAMUGLIA ANGELA	pt. 15
LIBERALE ANTONELLA	pt. 15
LICASTRO ANGELA ROSA	pt. 21
LA GALA VERONICA	pt. 21
LONGO VALENTINA	pt. 4
ALTIMARI ASSUNTA ANTONELLA	pt. 15
ELETTO MARIA CONCETTA	pt. 20
ALVARO LIDIA	pt. 18
MUGGERI ANTONELLA	pt. 15
MAGLIULO ASSUNTA	pt. 0
MILICI CONCETTINA	pt. 6
MILANESE SERENA	pt. 19
MEROLA ROSALINA	pt. 25
MIRRA JENNIFER	pt. 26



MARZANO CATERINA	pt. 19	
MEZZACAPO GENOVEFFA MONICA		pt. 19
NOBILE MARIA ROSARIA	pt. 22	
ANGIOLILLO GIUSEPPE	pt. 18	
NERI STEFANIA	pt. 11	
NASO MARILENA	pt. 23	
PACIFICO LINDA	pt. 27	
PELLEGRINO MARGHERITA	pt. 19	
PANICO ELISABETTA	pt. 12	
PIROZZI ELENA	pt. 19	
PISCITELLI MARIA GIOVANNA	pt. 21	
PASSARIELLO PASQUA	pt. 21	
PATRICIELLO CINZIA	pt. 26	
PATRICIELLO MARIARITA	pt. 18	
PUZIO VALERIA	pt. 23	
ORFEI SANTA	pt. 25	
AURILIO ANGELA GIUSEPPINA	pt. 15	
ROMANO MARGHERITA	pt. 27	
RESTA BENEDETTA	pt. 16	
RIZZO MARIA	pt. 20	
SCALIA SONIA	pt. 21	
SOLIGO SILVANA	pt. 27	
SUMA PALMA	pt. 18	
SANTORO PAOLA	pt. 18	
SPOSATO MARIA TERESA ROSALINDA	pt. 3	
ASTURARO PATRIZIA	pt. 15	
SAVIOLO ROBERTA	pt. 22	



TEOLI ANNA MARIA	pt. 12
TUMBARO TERESA	pt. 21
TETI GRAZIELLA	pt. 18
OTTAVIANO CELESTE	pt. 18
TAVERNESE MARIANGELA	pt. 22
VALENTE ANTONIETTA	pt. 13
VITALE MARIA ANTONIETTA	pt. 21
ZANGARI MARISA	pt. 18

8.3) AMBITO LAZIO 0001

La ricorrente, che ha concorso per tale ambito possedeva n. 29 punti possedeva n. 29 punti avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatoria dell'ambito certamente prima di Pera Roberta.

Sono stati però assegnati i posti a docenti con minor punteggio:

BILLILUCILLA	pt. 27
BARIS KATIUSCIA	pt. 27
BATTAGLIA SALVINA	pt. 9
CARANDENTE ANNA FRANCA	pt. 24
DEL CORE MARIANNA	pt. 13
DELL'ORCO CRISTINA	pt. 24
DI RIENZO FILIPPA	pt. 22
FABOZZOLUISA	pt. 24
FACCIOLO ELISABETTA	pt. 23
FORMISANO ANNAMARIA	pt. 25
FRANZONI ELVIRA	pt. 12
FERRAGINA RACHELE	pt. 26



GORGA CARMELA	pt. 3
GUERRIERI CONCETTA	pt. 17
GUERRIERI SIMONA	pt. 21
LOBAUDO MARTA	pt. 15
LAMIA GIOVANNA	pt. 23
ALAMPI DOMENICA	pt. 12
LORENZO DOMENICA	pt. 20
MARCARI PASQUALINA	pt. 15
MILANI MICHELA	pt. 23
MEREU ROSA	pt. 27
MAZZARELLA TERESA	pt. 12
ANGELINO PAOLA	pt. 18
IANNONE TERESA	pt. 26
NUSDEO LUCIA	pt. 12
PICCIRILLO NICOLETTA	pt. 21
PACENZA ADELE	pt. 21
PERA ROBERTA	pt. 28
PORTANOVA LUISA	pt. 24
PEZZELLA ANNA	pt. 21
OROFINO MARIAGRAZIA	pt. 21
ROMANO CONCETTA	pt. 21
IRREGOLARE LETIZIA	pt. 24
SFREZZICHINI VALENTINA	pt. 3
SANSIVIERO CLAUDIA	pt. 24
TOMMASO MARIA	pt. 12
TRANCHIDA ANTONINA	pt. 0
VARQUEZ PATRIZIA	pt. 0



ZEPPELLI ROSARIA

pt. 15

Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnate Abatecola Rossana.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta attribuzione dei docenti nei diversi ambiti territoriali

9) Prima di proporre ricorso giudiziale, la signora Abatecola ha presentato formale istanza di conciliazione, in data 9 Agosto 2016, per ottenere il proprio diritto ad ottenere il posto in uno degli ambiti territoriali espressamente indicati in fase di domanda di mobilità e che, invece, per un palese errore da parte della Pubblica Amministrazione, sono stati assegnati a soggetti con punteggio inferiore;

10) Nessuna risposta è stata dall'Amministrazione in ordine all'istanza di conciliazione;

11) Con nota raccomandata inviata via pec, la signora Abatecola, prima di avviare l'azione giudiziaria, ed anche al fine di accertare la fondatezza o la correttezza dell'operato dell'amministrazione ha avanzato formale istanza in cui si chiedeva espressamente di accedere agli atti della procedura concorsuale anche con riferimento alle classi di concorso ed agli ambiti territoriali richiesti; anche la nota del 3 settembre 2016 è rimasta senza alcun riscontro.

Così il testo della richiamata nota: "... Spettabili Enti,

si è rivolta a Questo Studio la sig.ra Abatecola Rossana, nata a Pontecorvo (FR) il 02.08.1979 e residente in Pico (FR) in via XXIV



Maggio, 4, c.f. BTCRSN79M42G838K, che sottoscrive la presente per ratifica e conferma ed elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Rosario Bongarzone in Isola del Liri (FR) – 03036, Via Siracusa 5, dando mandato di significare quanto segue.

premessi

1) La signora Abatecola ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale così come prevista dal CCNL dell'8 aprile 2016 per le classi/i di concorso, come appartenente alla seguente categoria di docente di ruolo: Docente immesso in ruolo negli anni scolastici 2015/2016, tramite il Piano assunzionale nazionale fascia "C" da G.A.E. della provincia di Frosinone indicando come Ambiti Territoriali di applicazione territori più vicini alla propria residenza di quello in cui è stata assegnata e comunque più agevolmente raggiungibili;

2) la stessa nell'anno scolastico 2015/2016 ha prestato servizio presso l'I.C. Serangeli di Artena (RM);

3) è stata, attualmente, trasferita presso l'ambito Lazio 0008 della provincia di Roma, posto comune con applicazione all'Istituto Comprensivo Via Cornelia 73 in località Montespaccato;

4) Nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali richiesti tra le prime preferenze espresse e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali Lazio 0017, 0014, 0022 e 0001 non è presente il nominativo della sottoscritta ma sorprendentemente e senza apparente spiegazione alcuna risultano inseriti aspiranti con punteggio inferiore alla Abatecola che hanno ottenuto il movimento richiesto con assegnazione ad Ambiti territoriali più vicini alla residenza dell'esponente dell'ambito 0008;



5) *tale collocazione evidentemente illegittima comporta un evidente aggravio di costi e di tempo dovuti alla collocazione dell'istituto Lazio 0008 che dista dall'abitazione della stessa oltre 150 km;*

6) *inoltre in conseguenza della illegittima applicazione la esponente sta subendo gravi danni stante il notevole lasso di tempo necessario a raggiungere la sede di lavoro ed il disagio alla vita familiare;*

7) *Il nucleo familiare della sig.ra Abatecola è composta, oltre che dalla stessa, dal proprio coniuge sig. Caparrelli Pino e da Caparrelli Giuseppe di anni 5 e Caparrelli Aurora di anni 2;*

8) *la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti bollettini provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, né è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera procedura;*

9) *la esponente, ha presentato formale richiesta di conciliazione ai sensi dell'articolo 135 c.c.n.l. a seguito dell'erronea assegnazione della sede in seguito alla domanda di mobilità 2016/2017 ma la richiesta non è stata accolta senza motivazione né comunicazione alcuna;*

10) *la istante intende avvalersi del proprio diritto di controllo sulla correttezza della procedura amministrativa dai trasferimenti nella/e suddetta/e provincia/province;*

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Abatecola stante la evidente erroneità della propria assegnazione

contesta

avverso il mancato ottenimento del movimento richiesto chiedendo che in via di autotutela il MIUR Voglia rettificare la



sede di assegnazione della sig.ra Abatecola

Inoltre stante la materiale impossibilità di evincere, dai suddetti bollettini di trasferimento così come pubblicati, gli effettivi criteri con i quali siano stati elaborati i movimenti ai fini della corretta e trasparente attribuzione della sede/ambito di destinazione, chiede di conoscere a mezzo di comunicazione formale i criteri adottati e contestualmente avanza formale

istanza

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni di

accesso agli atti amministrativi con richiesta di trasmissione, nei termini previsti dalla normativa, di copia fotostatica o in formato elettronico dei seguenti documenti:

1) documentazione relativa alla procedura di trasferimento dei docenti relativi alle classi di concorso 0020, 0018, 0019, 0017, 0023, 0024, 0014, 0022, 0004, 0001 con la specifica **in chiaro** della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su Ambito, della fase di appartenenza riguardo l'immissione in ruolo (con la specifica se il singolo docente è stato immesso in ruolo in Fase C da concorso) e dell'eventuale diritto alla precedenza, con indicazione specifica dei criteri in base ai quali sono stati individuati gli aventi diritto ed assegnati i posti disponibili e

In relazione a quanto richiesto dichiara, di avere così come esposto in premessa, interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle informazioni richieste per la verifica e la tutela dei propri diritti

Con espresso avvertimento che in difetto la sig.ra Abatecola procedere senza ulteriore avviso nelle azioni giudiziarie ritenute opportune.



La sig.ra Abetocola Rossana si dichiara disponibile al pagamento delle eventuali spese (fotocopiatura, invio della documentazione richiesta, etc.) in ordine alle quali si prega di voler comunicare ai recapiti sotto indicati, l'eventuale importo e la modalità per potervi provvedere.

Le copie dei documenti richiesti possono essere inviate a mezzo pec all'indirizzo: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it ovvero all'indirizzo pec avv. paolozinzi@pecavvocaticassino.it";

12) **Ad oggi alcuna risposta è pervenuta alla richiedente;**

13) Allo stato pertanto la ricorrente che sembra aver subito una evidente ingiustizia nella assegnazione della sede con riferimento alle domande avanzate non è in grado nemmeno di conoscere, trattandosi di documenti in esclusivo possesso dell'amministrazione, le effettive ragioni della loro omologazione presso l'ambito territoriale di Roma via Cornelia e comunque verificare la correttezza individuazione delle sedi di preferenza ad opera del ministero;

14) La sig.ra Abatecola Rossana è coniugata con il signor Capparelli Pino, nato a Ceprano il 06.07.1969 che presta la produttività lavorativa quale lavoratore socialmente utile presso il comune di San Giovanni Incarico;

15) Il nucleo familiare è composto, oltre che dalla stessa e dal proprio coniuge, dai figli minorenni ed in particolare da Capparelli Aurora, nata l'11 Marzo 2014 in Cassino (FR), di età inferiore ad anni 3 (tre);

16) In data 26 Settembre 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Miur, con decreto avente Prot. n. 12271, ha emanato



la graduatoria degli insegnanti di scuola primaria richiedenti l'utilizzazione e/o l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 e relativo alle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017;

Il decreto di cui sopra ha assegnato la ricorrente sig.ra Abatecola Rossana presso il Comune di Piglio per l'incarico lingua inglese (cfr. all. 6).

DIRITTO

I

Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Preliminarmente va accertata e dichiarata la illegittimità della condotta di parte resistente che non ha dato alcun riscontro alle formali richieste avanzate nonostante che fra le parti esista un contratto di lavoro che impone ai contraenti una condotta conformata ai principi di correttezza e buona fede.

Nel caso in esame, inoltre, tali principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento adottato dalla ricorrente che, nonostante espressa richiesta, è rimasto allo stato ignoto delle ragioni giustificative dello stesso che consistono nell'indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi al fine di consentire l'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà.

Ritiene parte ricorrente che tale violazione debba essere accertata e sanzionata anche a prescindere dalla correttezza o meno



delle graduatorie in quanto rilevante *ex se* nell'ambito del rapporto contrattuale.

Ciò con indubbio profilo risarcitorio per la cui liquidazione si rimette alla prudenza del giudicante.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco **carente di motivazione**.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante dalla propria abitazione, senza alcuna motivazione.

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (*cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella *email* (cfr. all.10) inviata all'istante, con la quale l'amministrazione



ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!!!**

In altre parole, il Ministero ha adottato criteri informatici irrispettosi dei criteri di preferenza senza fornire alcuna motivazione in merito.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è assolutamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Da ultimo si rileva che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

II

Violazione della CCNL mobilità del personale docente della scuola

La ricorrente ins. Abatecola Rossana ha partecipato, per l'anno scolastico 2016/2017, alle operazioni di mobilità sugli ambiti territoriali a livello nazionale, fini dell'attribuzione dell'incarico come previsto dall'articolo sei del contratto collettivo nazionale di mobilità dell'8 aprile 2016 che dispone che "...FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del



piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza...".

Al fine di una più precisa esposizione delle ragioni a sostegno della domanda della ricorrente si precisa che il **triennio** di vincolo della mobilità comprende anche l'anno 2015/2016 e terminerà nell'anno 2017/2018, mentre il triennio di incarico del docente da ambito sulla scuola, 2016/2017;2017/2018;2018/2019, coincide anche con la maturazione del punteggio di continuità del servizio.

In spregio al rispetto della normativa, del contratto collettivo nazionale di categoria e del generale principio di buon andamento della p.a. di cui all'articolo 97 Costituzione, la sig.ra Abatecola è stata trasferita, per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'ambito territoriale LAZ00008 corrispondente, di fatto, all'Istituto Comprensivo sito in Roma alla Via Cornelia, 73 facente parte dell'ambito Lazio 0008 **senza che tale ambito fosse stato scelto dalla ricorrente.**

La ricorrente, invero, aveva inserito, nella domanda di mobilità, i seguenti ambiti territoriali in ordine di preferenza: LAZIO AMBITO 0020, 0018, 0019, 0017, 0023, 0024, 0014, 0022, 0004 e 0001.

Irragionevolmente e senza rispetto di alcun criterio normativo e del c.c.n.l. di categoria, l'amministrazione datrice di lavoro ha collocato la sig.ra Abatecola presso l'Ambito Lazio 0008



presso l'Istituto Comprensivo sito in Roma (RM) alla via Cornelia, 73.

La illegittimità della condotta datoriale si evidenzia sotto un duplice profilo:

a) L'ambito territoriale ove la sig.ra Abatecola è stata collocata non è stato dalla stessa richiesto

b) che gli ambiti territoriali inseriti dalla ricorrente nella domanda di trasferimento siano stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della Abatecola stessa, pari a 29 punti, senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

In particolare, i posti assegnati dal Ministero negli ambiti territoriali scelti dalla ricorrente, sono stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Abatecola, relativi al Posto Comune ed alla stessa classe di concorso della stessa proveniente dalla "Fase C".

L'illegittimità dei trasferimenti operati dal Ministero determina un grave danno in quanto riferita al triennio a partire dal 2016/2017.

Ove fosse stato attribuito il corretto punteggio la ricorrente, con 29 punti, sarebbe stata inserita nei seguenti ambiti territoriali:

Ambito Lazio 00008

Ambito Lazio 000014

Ambito Lazio 0004

Ambito Lazio 0001

Con espressa riserva di precisare e/o modificare le prese conclusioni all'esito della produzione in giudizio dei documenti relativi alle domande di trasferimento depositati dai concorrenti in



quanto allo stato tale documentazione non è stata esibita.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Abatecola Rossana come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni

In via principale,

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante nell'ambito LAZIO00008 in luogo dell'ambito AMBITO LAZ000014, ovvero AMBITO LAZIO 0004 ovvero AMBITO LAZIO 0001, legittimamente spettanti alla ricorrente, o di



quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e per l'effetto,;

per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE LAZIO 00014, od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Con vittoria di spese e competenze.

In via subordinata,

Ordinare all'Ufficio Scolastico Ambito Lazio AMBITO LAZ000014 e AMBITO LAZIO 0004 e AMBITO LAZIO 0001, salvo ulteriori che emergano in corso di istruttoria, di comunicare gli indirizzi dei signori aventi punteggio inferiore ed assegnati agli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente e facenti parte della stessa fascia della ricorrente (posto comune), stessa graduatoria nazionale (fascia "C") e aventi punteggio inferiore ed autorizzare la notifica mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio scolastico Regionale della Regione Lazio.

In ogni caso,

Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio.

Il risarcimento danni che sarà quantificato, tanto più in caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda proposta in via cautelare,

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che



il valore della presente controversia è indeterminabile e quindi il contributo unificato ha valore indeterminato.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria:

Produzione documentale come da allegato indice.

Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

-il c.d. "*algoritmo*", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale



risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U.

Isola del Liri, 30 Settembre 2016

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

